



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

Decreto Rep. n° \_\_\_\_\_ Prot. n° \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Titolo \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_  
UOR \_\_\_\_\_

**DIREZIONE GENERALE**

Il Direttore Generale

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 63 comma 2 punto 3 lett. b) in merito all'affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, nello specifico i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;

**Visto** l'art. 61 punto 3 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano;

**Visto** l'art. 59 punto 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano, sulle funzioni del Direttore Generale in merito alla competenza a contrarre;

**Considerato** che Il Politecnico ha attivo dal 2006 un Laboratorio interdipartimentale (nel seguito "IoT Lab") che sviluppa attività di innovazione di prodotti, servizi e processi tramite ricerca applicata ed un approccio integrato gestionale e tecnologico: dalle tradizionali applicazioni RFID passive, fino a progetti di localizzazione o sensoristica distribuita, includendo tutte le soluzioni Internet of Things ("IoT");

**Considerato** L'IoT Lab ha avuto sede fino all'anno in corso in un immobile in Peschiera Borromeo (MI), Via G. Di Vittorio, 61;

**Accertato** che il contratto di locazione risultava in scadenza, si è posta la necessità per il Politecnico di trovare un nuovo locale che potesse ospitare l'IoT Lab;

**Accertato** che l'IoT Lab richiedeva di avere nuovi spazi a disposizione che rispettassero due criteri:

- a. spazi attrezzati con beni e servizi già disponibili a garantire all'IoT Lab una piena funzionalità, così come evidenziato dalla relazione tecnica del RUP;
- b. spazi che da un punto di vista della logistica e della distanza dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale risultino più vicini in un raggio di un km.

**Considerato** che, come risulta dalla relazione tecnica dell'ing. Laura Catellani tali criteri risultano essere soddisfatti dalla "proposta contrattuale" di **Polihub Srl**;

**Rilevato** che la proposta contrattuale ricevuta può essere inquadrata nella forma del contratto non di locazione ma di Contratto di Utilizzo di Spazi e Servizi e che con tale



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

contratto viene consentito al titolare di un immobile di mettere a disposizione uno spazio attrezzato e una serie di servizi funzionali e connessi all'utilizzo dell'area concessa in uso.

**Accertato** che la connotazione dei servizi è offerta con gli spazi sono talmente essenziali che rendono la natura del contratto qualificabile come appalto.

**Preso atto** che tale ipotesi contrattuale è stata validata dal Consiglio di Stato con decisioni n. 3265 del 2015 e n. 4476 del 2016.

**Accertato** che è stata condotta una indagine di mercato finalizzata a rilevare la presenza di immobili con una pluralità di servizi come quelli richiamati dalla relazione del RUP quali:

“ 1. *supporto alla valorizzazione delle attività di didattica, ricerca applicata e consulenza dell'IoT Lab presso i propri stakeholder di riferimento;*  
2. *supporto con iniziative di visibilità e comunicazione presso la comunità estesa degli innovatori;*  
3. *accesso all'ampio network di investitori e partner industriali per la presentazione delle attività dell'IoT Lab;*  
4. *supporto nell'identificazione di fonti di autofinanziamento per le attività di ricerca dell'IoT Lab;*  
5. *supporto all'ampliamento del network di riferimento dell'IoT Lab;*  
6. *supporto nelle attività di comunicazione ed organizzazione di eventi, tavoli di lavoro, sperimentazioni e demo-corner di soluzioni RFID e Internet of Things;*  
7. *coinvolgimento in eventi di lecture e testimonianze aperte al pubblico;*  
8. *servizio di segreteria e reception;*  
9. *sicurezza e videosorveglianza (con allarme anti-intrusione) dell'Area;*  
10. *la manutenzione e la gestione degli estintori;*  
11. *il riscaldamento, il sistema di condizionamento;*  
12. *la pulizia dell'Area, l'energia elettrica; la connessione internet e l'accesso alle sale riunioni/eventi.*”

**Rilevato** che dalla predetta indagine di mercato che rispettasse i predetti prerequisiti non risultano esserci alternative; a tal proposito, infatti, è stato rilevato che eventuali soluzioni che rispettano il raggio di un km dalla sede sono carenti in quanto come da relazione si rileva che:

- a. i servizi proposti sono insufficienti, in quanto non coprono il ventaglio di servizi richiesti dall'IoT Lab e che sono coperti invece dalla proposta Polihub;
- b. le proposte individuate sul mercato non sono congrue, in quanto i corrispettivi per gli spazi hanno per oggetto solo contratti di locazione e non considerano i servizi che sono indispensabili per il laboratorio IoT.

**Preso atto** che il valore del contratto di Contratto di Utilizzo di Spazi e Servizi ammonta complessivamente ad €105.000 (centocinquemila/00) per un periodo complessivo di anni



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

3 e che il predetto valore viene considerato da Polihub come rimborso spese per l'utilizzo dei servizi messi a disposizione di Polihub.

**Considerato** alla luce delle premesse di quanto sopra che Polihub non può essere messo in competizione con altre soluzioni alternative in quanto la soluzione individuata è necessaria per il Dipartimento, ai fini della propria attività di ricerca tramite l'IoT Lab;

**Visto** l'art. 63 comma 2 punto b) punto 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che prevede il ricorso alla procedura negoziata senza bando allorquando *“la concorrenza è assente per motivi tecnici”*;

**Rilevato** anche alla luce delle analisi condotte dal Dipartimento e dalla relazione tecnica del RUP non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano n. 201802270141 del 27/02/2018 avente per oggetto “Programma biennale per l'acquisto di forniture e servizi di valore unitario superiore a 40.000 euro fino a 1 milione di euro” che non è stata prevista, nell'ambito della programmazione 2018-2019, la necessità di acquistare tali servizi non era stata preventivata in quanto si erano condotte ricerche per eventuali locazioni immobiliari, ben altra tipologia di contratto rispetto alla successiva soluzione individuata, ossia il ricorso ad un Contratto di Utilizzo di Spazi e Servizi.

**Preso atto** che il contratto di immobile e uso di servizi che si intende acquistare si presenta come unico sul mercato alla luce di una infungibilità legata alla presenza di servizi che sono strettamente legati alla realtà delle università non risulta necessario ricorrere ad una consultazione preliminare del mercato in quanto la linea guida n. 8 dell'ANAC, det. n. 950 del 13 settembre 2017- **Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili** – (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017) prevede il ricorso per tali consultazioni solo laddove esistono condizioni di unicità di fornitore legate alla presenza di motivi tecnici che rendono di per sé infungibile la prestazione per le quali le amministrazioni pubbliche procedano con un avviso di consultazione preliminare del mercato al fine di accertare o meno circa *“l'effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi in questione”*, paragrafo 2.3.

**Accertato** che il Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2017 n. 1708 del 2017 in sede consultiva ha espressamente previsto che la linea guida soprammenzionata appartenga *“al novero di quelle a carattere non vincolante, che hanno una funzione promozionale di buone prassi da parte delle*



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

stazioni appaltanti” e che pertanto in circostanze ben definite e adeguatamente motivate può essere derogata;

**Tenuto conto** che il ricorso ad un’indagine di mercato ulteriore non porterebbe ad individuare altri operatori economici diversi da quello accertato e che si pone in contrasto con i principi di economicità e tempestività dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge 241 del 1990 e dell’art. 30 comma 1 del decreto legislativo n. 50;

**Considerato** che non sono previsti oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**Rilevato** che tale tipologia di servizio non è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

**Dato atto** che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i..

#### **DETERMINA**

**Di procedere** ad affidare mediante procedura negoziata senza bando ex art. 63 comma 263 comma 2 lett. b) punti 2 e 3 a Polihub un Contratto di Utilizzo di Spazi e Servizi per un periodo contrattuale di anni 3

**Di imputare** l’importo di € 105.000 per il triennio da imputare sul codice di progetto Voce COAN A.C.B.E.03.01.01 - Spese per manifestazioni ed eventi per divulgazione scientifica

Di nominare Responsabile unico del procedimento l’ing. Laura Catellani.

Il Direttore Generale  
(ing. Graziano Dragoni)